

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	134
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative presentate</i> ) .....	140

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 15 novembre 2017. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 novembre 2017.

Cesare DAMIANO, *presidente*, fa presente che con riferimento alla proposta di legge Atto Camera n. 4388 Laforgia, adottata come testo base per il prosieguo dell'esame nella seduta del 9 novembre 2017, sono state presentate tredici proposte emendative (*vedi allegato*), che sono da considerarsi ammissibili.

Fa presente, peraltro, che prima della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Mazziotti Di Celso 1.3, 2.1, 3.2, 4.2 e 5.2.

Segnala, infine, che la XIV Commissione e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso nulla osta sulla proposta di legge in esame.

Dà, pertanto, la parola alla relatrice perché esprima il proprio parere sulle proposte emendative presentate.

Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, osserva che, anche a seguito di quanto emerso in sede di comitato ristretto, non ritiene che vi siano le condizioni per il conferimento di un mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo della proposta di legge Atto Camera n. 4388. Pur rispettando la cultura che ispira la proposta di legge che fa esplicito riferimento alla « Carta dei diritti universali del lavoro » della CGIL, a suo giudizio la scelta di riproporre come architrave di un sistema di diritti del lavoro il ripristino del diritto di reintegra nel posto di lavoro di fronte alla sentenza di illegittimità del licenziamento, cioè l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, e la sua estensione anche alle aziende con meno di quindici dipendenti, non risolve in modo efficace la necessità di tutelare il valore e la dignità delle persone che la-

vorano in un mercato profondamente cambiato, così come è cambiata la struttura produttiva nel tempo dell'economia digitale. Sottolinea, infatti, che viviamo in un tempo in tutto diverso da quello del 1970 in cui lo Statuto dei lavoratori si sviluppò intorno al perno dell'articolo 18, Condivide senz'altro la necessità di aprire una riflessione politica larga con chi, in Parlamento e tra le forze politiche, pensa che il valore del lavoro sia il fondamento della qualità della democrazia. Tale riflessione politica larga non può, a suo avviso, esaurirsi nella discussione sulla proposta di legge C. 4388 Laforgia nell'ultimo scampolo di legislatura. A suo avviso, la riflessione dovrebbe partire dalla necessità di scegliere un nuovo architrave del sistema di diritti: dal diritto alla formazione, al diritto all'equo compenso, affrontato nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 148 del 2017 presso l'altro ramo del Parlamento, al diritto ad un salario minimo nei settori non coperti dalla contrattazione collettiva. Il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, a suo giudizio, non risolve le nuove frontiere della precarietà. Ricorda che nell'odierna seduta dell'Assemblea è stata approvata in prima lettura la proposta di legge Atto Camera n. 1041, in materia di tracciabilità delle retribuzioni, contro l'abuso continuo e insistito di buste paga false, sottolineando come si tratti di un piccolo tassello di lotta contro l'economia sommersa e la precarietà assoluta del lavoro « grigio » e del lavoro nero, che fa seguito alle disposizioni introdotte con la legge contro il caporalato, alle norme contro le dimissioni in bianco e alla scelta di mettere al centro del *Jobs Act* e di tutti gli interventi successivi il lavoro a tempo indeterminato.

Assicura, comunque, ai colleghi che hanno presentato le proposte di legge che la maggioranza è estremamente interessata ad approfondire il tema dei licenziamenti, con particolare riferimento all'impatto dell'applicazione del decreto legislativo n. 23 del 2015, che disciplina il contratto a tutele crescenti. Ricorda, dal resto, che lo stesso *Jobs Act* prevedeva il monitoraggio di quell'impatto. Pur segnalando

che è stata data risposta alle interrogazioni dalle colleghe Maestri e Chimienti sulla quantità dei licenziamenti successivi all'entrata in vigore della nuova normativa, evidenzia tuttavia la necessità di acquisire dati più disaggregati e di svolgere un vero e proprio monitoraggio, in linea con le previsioni della legge n. 183 del 2014, al fine di fare scelte concrete, non fondate su una semplice valutazione speculativa.

Rileva, in ogni caso, qualunque scelta sul tema contenuta nella proposta di legge Atto Camera n. 4388 sarebbe teorica perché non esistono le condizioni né politiche né temporali perché la proposta completi il suo *iter* parlamentare. Sottolinea come esista, allo stato, un unico provvedimento che sicuramente arriverà in porto, la legge di bilancio, pur auspicando che anche altri progetti di legge si possano tradurre in legge. Osserva, del resto, che il disegno di legge di bilancio attualmente in discussione al Senato già affronta il tema, prevedendo all'articolo 20, il raddoppio del contributo che il datore di lavoro è tenuto a versare prima di procedere ad un licenziamento collettivo. Tale previsione, pertanto, si presta a ulteriori riflessioni, che potrebbero riguardare, in particolare, la misura dell'indennità risarcitoria prevista dal decreto legislativo n. 23 del 2015.

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, invita al ritiro di tutte le proposte emendative presentate, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

La sottosegretaria Franca BIONDELLI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ivan CATALANO (Misto-CiPI) dichiara di concordare con la posizione espressa dalla relatrice, evidenziando che la scelta del proprio gruppo di ritirare le proposte emendative è maturata proprio in ragione dell'intenzione dai lei preannunciata di andare nella direzione del conferimento del mandato a riferire in senso contrario sul testo della proposta di legge Atto Camera n. 4388.

Giorgio AIRAUDO (SI-SEL-POS) rileva che, con la presentazione della proposta di legge C. 4610, il suo gruppo ha inteso offrire una risposta a quei cittadini, oltre un milione, che hanno firmato la « Carta dei diritti universali del lavoro » proposta dalla CGIL, da cui le proposte di legge all'esame della Commissione traggono origine. In particolare, con le proposte di legge in esame si è inteso avviare un dibattito nella sede naturale di discussione, dando in questo modo ai cittadini la possibilità di conoscere le opinioni dei gruppi politici sul tema della tutela dei lavoratori. Pur rispettando le considerazioni della relatrice, anche in ragione della sua storia personale, dissente dagli argomenti da lei proposti in quanto, a suo avviso, il diritto del lavoro, nel corso degli ultimi decenni, è stato progressivamente smantellato, ed è necessario, pertanto, ripristinare le tutele che si sono perse. In una situazione in cui il lavoro dell'uomo è messo sullo stesso piano delle merci e, come queste, è considerato solo sulla base del suo costo, la riduzione del danno non è più sufficiente, in quanto sono saltati anche i rapporti di forza, non solo con riferimento al lavoro dipendente ma anche con riferimento a talune tipologie di lavoro autonomo che mascherano rapporti di subordinazione. Con l'obiettivo, pertanto, di restituire dignità al lavoro e ai lavoratori, il ripristino delle tutele assicurate dall'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori costituisce il primo passo, anche perché i dati dimostrano che l'entrata in vigore del *Jobs Act* ha determinato un significativo incremento del numero di licenziamenti individuali per giusta causa. Difende anche la scelta di ampliare la tutela ai lavoratori di aziende con meno di quindici dipendenti, in quanto le piccole imprese da tempo hanno perso il tradizionale carattere di impresa familiare, con la conseguenza di rendere più fragile il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro. È pertanto necessario che il Parlamento intervenga per conferire maggiore forza all'azione delle parti sociali e perché il tema dei diritti dei lavoratori torni a essere avvertito come un'esigenza non ri-

nunciabile né comprimibile. Ritiene, peraltro, che l'esame delle proposte di legge al termine della legislatura possa costituire un utile strumento per gli elettori per valutare la posizione delle diverse forze politiche.

Giovanna MARTELLI (MDP) intende esprimere il suo dissenso su quanto affermato dalla relatrice, forte del fatto di essere stata tra coloro che, a suo tempo, avevano votato a favore del *Jobs Act*. Come dimostrato dai dati citati dal collega Airaudò, tale legge, nonostante le intenzioni, non ha apportato i benefici che ci si aspettava e, anzi, ha considerevolmente ridotto le tutele e i diritti dei lavoratori. Pertanto, prendendo atto di ciò, è quanto mai necessario correggere gli errori compiuti, perché non è accettabile pensare che le riforme debbano passare per lo smantellamento delle tutele dei lavoratori. Non condivide nemmeno l'opinione della relatrice sulla mancanza di prospettive di approvazione delle proposte, sottolineando che la proposta Atto Camera n. 4388 è stata presentata nel mese di marzo di quest'anno e che solo una precisa volontà politica ha impedito che l'esame fosse concluso per tempo. Auspica, quindi, che la discussione proceda nei tempi stabiliti e che, attraverso una stretta interlocuzione tra il Parlamento e le organizzazioni sindacali, si possa rimediare agli errori commessi modificando le parti del *Jobs Act* che hanno dimostrato di non avere raggiunto gli obiettivi.

Davide TRIPIEDI (M5S) si dichiara dispiaciuto per l'orientamento espresso dalla relatrice, in quanto, a suo avviso, ci sarebbe spazio per migliorare il testo base delle proposte di legge. Evidentemente, a suo avviso, manca la volontà politica di farlo. Il Parlamento rischia di perdere l'occasione per lavorare al ripristino dei diritti dei lavoratori, a cominciare dal reintegro in caso di licenziamento illegittimo, considerando anche i dati allarmanti richiamati dai colleghi che lo hanno preceduto. Oltretutto, la via suggerita dalla relatrice, quella di agire sulla monetizza-

zione dei licenziamenti, rischia di avere conseguenze anche psicologiche nei lavoratori, che, sentendo la pressione del ricatto, rinuncerebbero a impegnarsi nella difesa dei propri diritti. Ribadisce la contrarietà del suo gruppo all'estensione della disciplina previgente anche alle imprese con meno di quindici dipendenti, dal momento che nelle imprese di piccole dimensioni è meno scontata la fungibilità dei singoli lavoratori e vi è una maggiore propensione di questi a condividere gli obiettivi dell'azienda. In ogni caso, giudica utile un impegno serio del Parlamento sul tema, in quanto è inaccettabile fare campagna elettorale sulla pelle dei lavoratori.

Marco MICCOLI (PD) esprimendo grande rispetto per le opinioni espresse dai colleghi, di cui conosce il personale impegno, intende evidenziare il valore politico della scelta compiuta dal gruppo del Partito Democratico e dalla maggioranza, che ha portato a non porre in votazione emendamenti soppressivi dei diversi articoli della proposta di legge adottata come testo base, in modo da tenere viva una discussione sui temi riguardanti la disciplina dei licenziamenti illegittimi.

La prossima scadenza della legislatura, infatti, rende irrealistica l'approvazione delle proposte di legge da parte dei due rami del Parlamento, svuotando di contenuto la discussione sulla necessità di introdurre correttivi alla riforma del mercato del lavoro recata dal *Jobs Act*. Non si tratta, pertanto, di manovre speculative, ma semplicemente della necessità di assicurare un esito sicuro alle modifiche, esito che il prevedibile arenarsi dell'*iter* di esame delle due proposte di legge in esame, al contrario, impedirebbe.

Auspica, quindi, che il Parlamento colga l'occasione e, con spirito costruttivo, enuclei possibili interventi correttivi della disciplina adottata in attuazione della legge n. 183 del 2014.

Ernesto AUCI (SC-ALA CLP-MAIE), apprezzando la chiarezza con la quale il collega Airaudò ha espresso la preoccupazione per il fatto che gli elettori abbiano

chiare le posizioni dei gruppi politici, rileva che i giudizi negativi espressi dai colleghi sui risultati del *Jobs Act* non appaiono supportati dai dati statistici. Il numero dei licenziamenti, a parte un picco iniziale, risulta in costante diminuzione e l'occupazione è in significativo aumento, tanto da stupire gli economisti, che si aspettavano che la crescita occupazionale fosse preceduta da una stabile ripresa economica. I giudizi positivi che le organizzazioni economiche internazionali hanno cominciato a esprimere sulla situazione economica dell'Italia fanno tutti riferimento agli effetti positivi che la riforma del mercato del lavoro comincia a dispiegare. Non appare dimostrabile, invece, che il ripristino del testo previgente dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 centrerebbe l'obiettivo di aumentare le tutele dei lavoratori. Questo, a suo giudizio, è conseguibile solo favorendo il recupero della produttività, unico fattore in grado di migliorare la qualità del lavoro e il suo valore. Auspica, quindi, una maggiore cautela nell'affrontare i pilastri alla base dell'innegabile miglioramento della situazione italiana, con particolare riferimento, oltre alla riforma del mercato del lavoro, anche alla riforma pensionistica, considerando che la ripresa economica è l'unica strada per creare nuovi posti di lavoro.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), riconoscendo che in materia di licenziamento ha nel tempo maturato opinioni diverse rispetto a quelle che aveva al tempo dell'esame del *Jobs Act*, trova che la proposta di legge Atto Camera n. 4388 presenti alcuni punti condivisibili, considerando, inoltre, che sul diritto del lavoro, nel corso di questa legislatura, si sono registrate opinioni altalenanti. Condivide, pertanto, l'intenzione dei gruppi proponenti di puntare l'attenzione sulla necessità di ripensare il *Jobs Act*, rilevando che sarebbe stato necessario un contraddittorio più approfondito in occasione dell'esame della riforma proposta a suo tempo dal Governo. Dissente, invece, dall'impostazione di ancorare il diritto al reintegro alle dimensioni

dell'azienda, in quanto le tutele dei lavoratori devono essere assicurate in quanto tali, a prescindere dal numero dei dipendenti di ciascuna impresa. Infine, giudica contraddittorio l'atteggiamento della CGIL che, da un lato, spinge per il ripristino del previgente testo dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e, dall'altro, non assicura il diritto al reintegro ai suoi stessi dipendenti. Sulla base di tali premesse, rileva l'opportunità che la Camera possa svolgere una discussione di merito sui temi posti all'attenzione dalle proposte di legge oggi all'esame della Commissione.

Giuseppe ZAPPULLA (MDP) riconosce che, dietro la tensione che si avverte nella discussione, vi è la condivisione di un medesimo percorso da parte di molti dei colleghi intervenuti. Ritiene giusto che il Parlamento prosegua l'esame delle proposte di legge in quanto, dopo anni in cui si è creduto di ottenere nuova occupazione con la riduzione dei diritti dei lavoratori, oggi la politica ha l'occasione di cambiare approccio, tornando a considerare le tutele dei lavoratori il perno dello sviluppo.

Irene TINAGLI (PD), condividendo le opinioni espresse dalla relatrice e dal collega Auci, osserva che gli ultimi dati disponibili dimostrano che il numero dei licenziamenti è in costante riduzione. Nella consapevolezza che molto rimane da fare, giudica opportuno che il Parlamento faccia pressione sul Governo perché assicuri il monitoraggio permanente degli effetti della legge n. 183 del 2014, con la pubblicazione dei relativi rapporti, che costituirebbero una preziosa base per il lavoro del legislatore, consentendogli di identificare le aree nelle quali è maggiormente necessario introdurre modifiche mirate. A suo parere, invece, sarebbe opportuno che il Governo intervenisse su altre questioni che, più del diritto al reintegro, minano i diritti dei lavoratori. Intende fare riferimento, ad esempio, alla necessità di incrementare la produttività del lavoro, in costante diminuzione negli ultimi venti anni. Lo svilimento, infatti, della prestazione lavorativa rende più fra-

gili i lavoratori medesimi, rendendoli fungibili rispetto alle macchine e, in questo modo, aumentando la possibilità di licenziamento. Solo arricchendo il contenuto del lavoro, attraverso un percorso di formazione mirato e al passo con i progressi tecnologici, il lavoro dell'uomo non sarà sostituibile e, per questo, riprenderà a essere equamente remunerato, assicurando, per questa strada, nuova dignità ai lavoratori.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene che la perdita di produttività del lavoro sia innanzitutto una conseguenza della precarietà. A suo avviso, è pertanto necessario perseguire la stabilità dei rapporti di lavoro, per ottenere l'auspicato aumento della produttività. Quanto all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, fa presente di averne in passato difeso con forza il mantenimento, ma di aver maturato nel tempo il convincimento che esso rappresenti lo strumento più adeguato per far fronte alle nuove esigenze che si pongono nell'attuale mondo del lavoro, nel quale circa l'80 per cento delle nuove assunzioni riguarda lavoratori con contratti di lavoro a termine. I punti su cui, a suo giudizio, dovrebbe concentrarsi l'impegno del Parlamento, riguardano, invece, temi come l'inderogabilità dei contratti collettivi nazionali di lavoro, con il superamento dell'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, o l'equo compenso.

Si dichiara, peraltro, d'accordo con l'esigenza di un intervento sulla disciplina dei licenziamenti illegittimi animato da propositi di giustizia sociale, che renda, in particolare, più oneroso per le imprese il ricorso al licenziamento, evidenziando che – a suo avviso – tale intervento potrebbe trovare opportuna collocazione nel disegno di legge di bilancio per il 2018, attualmente all'esame del Senato. Ulteriori temi, come quello della proporzionalità tra la sanzione del licenziamento e l'addebito disciplinare contestato potrebbero essere, invece, realisticamente approfonditi solo nella prossima legislatura.

Avverte, quindi, che, nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative presentate.

La Commissione respinge l'emendamento Tripiedi 1.1.

Giorgio AIRAUDO (SI-SEL-POS), intervenendo sul suo emendamento 1.2, osserva che esso è volto a garantire la tutela dei lavoratori *transgender*, attualmente non considerati dalla normativa.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge le proposte emendative Airaudo 1.2, Dall'Osso 3.1, Chimienti 4.1, Cominardi 4.01, Lombardi 5.1, Ciprini 5.01 e Airaudo 5.02.

Cesare DAMIANO, *presidente*, essendosi concluso l'esame delle proposte emendative, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

**La seduta termina alle 15.20.**



ALLEGATO

**Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre disposizioni concernenti la tutela dei lavoratori dipendenti in caso di licenziamento illegittimo. (C. 4388 Laforgia e C. 4610 Airaudo).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. **3.** Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. L'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente: « ART. 18. (*Reintegrazione nel posto di lavoro*). — 1. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se cia-

scuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

2. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui al primo comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

3. Il computo dei limiti occupazionali di cui al comma 2 non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.

4. Il giudice con la sentenza di cui al comma 1 condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

5. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al comma 4, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

6. La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al comma 1 è provvisoriamente esecutiva.

7. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

8. L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma, del codice di procedura civile.

9. L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

10. Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma 1 ovvero all'ordinanza di cui al comma 4, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore ».

**1. 1.** Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Lombardi.

*Al comma 1, capoverso ART. 18, comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1990, n. 108, o del considerando (3) della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, in materia di parità di trattamento;*

**1. 2.** Airaudo.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 2.** Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), capoverso 2, al primo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: a ciascun lavoratore e;*

*b) dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) al comma 12, l'ultimo periodo è soppresso.*

**3. 1.** Dall'Osso, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi.

ART. 4.

*Sopprimerlo.*

**4. 2.** Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.



Al comma 1, capoverso ART. 5, comma 3, alinea, sopprimere le parole: , commi 2, 3, 4, 5.

**4. 1.** Chimienti, Tripiedi, Dall’Osso, Ciprini, Cominardi, Lombardi.

*Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis. – (Modifiche all’articolo 4 della legge 11 maggio 1990, n. 108). – 1. All’articolo 4, comma 1, della legge 11 maggio 1990, n. 108, l’ultimo periodo è abrogato.

**4. 01.** Cominardi, Tripiedi, Dall’Osso, Chimienti, Ciprini, Lombardi.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 2.** Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Menorello, Mucci, Oliaro.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: dieci dipendenti con le seguenti: quindici dipendenti.

**5. 1.** Lombardi, Tripiedi, Dall’Osso, Chimienti, Ciprini, Cominardi.

*Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 6. – (Abrogazioni). – 1. L’articolo 1, commi da 47 a 69, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e il decreto legislativo 4 marzo 2015, sono abrogati.

**5. 01.** Ciprini, Tripiedi, Dall’Osso, Chimienti, Cominardi, Lombardi.

*Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 6 – (Disposizioni di adeguamento). – 1. Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è abrogato.

**5. 02.** Airaudo.